

Convocazione straordinaria dell'assemblea dei soci "OSSERVATORIO
ANTIFASCISTA
25 SETTEMBRE 1943 APS"



L'anno duemila venticinque del mese di giugno nel giorno 13 alle ore 15,00 a Pescara Piazza Unione nel palazzo del consiglio regionale d'Abruzzo è convocata in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci con i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Comunicazione osservazioni sullo Statuto dell'Ufficio Terzo Settore Regione Abruzzo. Determinazioni.

2. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto dell'associazione "Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943". Approvazione.

3. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'associazione "Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943. Approvazione.

4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti soci: Lunella Cerquoni con delega Carmine Ranieri, 2. Luciano D'Amico. 3. Giuseppe di Girolamo con delega Graziano Di Costanzo 4. Grossi Valentino 5. Ferrante Giammaria 6. Fiorm Lorenzo 7. Roberta Marcantonio 8. Antonioli Carla con delega Rolando Crocetti.

L'assemblea si apre alle 15,15. Essendo assente il presidente prende la parola il vicepresidente Grossi Valentino che per l'esposizione di tutti i punti all'ordine del giorno passa la parola alla segretaria Lunella Cerquoni:

Primo punto odg: **Comunicazione osservazioni sullo statuto dell'Ufficio del Terzo settore regione Abruzzo. Determinazioni.** La segretaria illustra il punto leggendo la nota trasmessa dall'ufficio regionale del terzo Settore al fine dell'iscrizione al RUNTS. Dopo ampia discussione l'assemblea determina all'unanimità di deliberare di dare mandato al presidente, al vice presidente e alla segretaria di porre in essere tutte le attività e gli atti richiesti dall'ufficio regionale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno **"Modifica dell'articolo 3 dello Statuto dell'associazione "Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943". Approvazione.** La segretaria Lunella Cerquoni propone la modifica indicata dall'ufficio regionale di seguito riportata: *L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/17. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:*

- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale – lett. h) del D.Lgs. 117/17;*
 - *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – lett. i) del D.Lgs. 117/17;*
 - *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – lett. k) del D.Lgs. 117/17;*
 - *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – lett. r) del D.Lgs. 117/17;*
 - *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – lett. v) del D.Lgs. 117/17;*
 - *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – lett. w) del D.Lgs. 117/17;*
 - *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – lett. z) del D.Lgs. 117/17.*
- L'Associazione, inoltre, esercita, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del dlgs 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.*

Tali attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati."

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'assemblea dopo ampia discussione approva all'unanimità la proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto.

Si passa al terzo punto all'odg. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'associazione "Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943. Approvazione. La segretaria Lunella Cerquoni propone la modifica indicata dall'ufficio regionale di seguito riportata:

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) Esaminare i libri sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) Votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- e) Frequentare i locali dell'associazione;
- f) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni; • concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- i) Prendere visione dei bilanci;
- j) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

Ogni socio ha diritto di voto in tutte le materie di competenza dell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa.

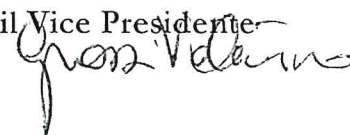
L'assemblea dopo ampia discussione approva all'unanimità la proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto.

Si passa al quarto punto all'odg.; varie ed eventuali. Non essendoci null'altro da esaminare l'assemblea si chiude alle 16,10.

La Segretaria



il Vice Presidente



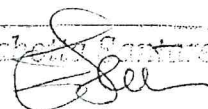
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 18-6-2025

Al n. 426 serie 3

Versamento di € 2 effettuato il 2 esente



Elisabetta Santarelli


Firma su delega del Direttore Provinciale Gian Valerio

STATUTO

“OSSERVATORIO ANTIFASCISTA 25 SETTEMBRE 1943 APS”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. l'Associazione denominata “OSSERVATORIO ANTIFASCISTA 25 SETTEMBRE 1943 APS” (d'ora in avanti Associazione).

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

L'Associazione ha sede in Bellante (TE) Salita Attone De Ripa n.1, 64020.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, delibera dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto- La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale – lett. h) del D.Lgs. 117/17;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – lett. i) del D.Lgs. 117/17;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – lett. k) del D.Lgs. 117/17;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – lett. r) del D.Lgs. 117/17;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – lett. v) del D.Lgs. 117/17;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – lett. w) del D.Lgs. 117/17;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – lett. z) del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione, inoltre, esercita, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del dlgs 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Tali attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.”

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Solo il consiglio direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario con la maggioranza dei presenti. Sono soci onorari dalla costituzione dell'associazione in essere Luciano D'Amico ed Enzo Di Salvatore, quali ideatori dell'osservatorio antifascista.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; la validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) Esaminare i libri sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) Votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- e) Frequentare i locali dell'associazione;
- f) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni; • concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- i) Prendere visione dei bilanci;

j) Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore
Ogni socio ha diritto di voto in tutte le materie di competenza dell'assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio nei termini stabiliti dal d.vo. 117/2017.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. il vicepresidente;
5. il Segretario.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del

bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal presidente del Consiglio. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito dal presidente e/o dal segretario.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) Approva i regolamenti interni;
- d) Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) Previa determinazione del numero dei componenti, elegge a maggioranza e revoca il Consiglio Direttivo;

- g) Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- h) Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- i) Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- k) Può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci. Il numero dei componenti del consiglio direttivo è stabilito dall'assemblea dei soci nell'adunanza di elezione del consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea maggioranza degli aventi diritto di voto dei presenti. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo è stabilito nell'adunanza di elezione. L'assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) Il Presidente;
- b) Uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) Il Segretario;
- d) I Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro;
- e) Stabilisce la quota economica di partecipazione all'associazione;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - Convocare l'Assemblea dei Soci;
 - Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Associazione.

Il Segretario di concerto con il presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario di concerto con il presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tale fine

ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quando necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine della formale presentazione -per l'approvazione- in Assemblea dei Soci.

Art. 23 – RESPONSABILI COMMISSIONI LAVORO

Responsabili delle commissioni lavoro sono uomini e donne che hanno avuto mandato da parte del direttivo di portare avanti un determinato progetto (ad esempio incontro nelle scuole per promuovere la costituzione). Il/La responsabile del progetto coadiuvato/a da soci relaziona al consiglio direttivo sulle attività da svolgere proponendo il programma e l'attuazione. Le commissioni sono aperte a tutti quelle/quelli soci che ne vogliono far parte. Nella commissione per la valutazione dei comportamenti fascisti faranno parte prevalentemente persone che hanno esperienza nel diritto, nella giurisprudenza e nella dottrina.

Art. 24- GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale, di membro di Giunta di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e città metropolitana e di membro della Giunta.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado.

Art. 26- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 27- NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.